

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 450-A)

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE MONTINI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro del Tesoro

e col Ministro della Pubblica Istruzione

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 FEBBRAIO 1964

Comunicata alla Presidenza il 28 luglio 1964

Ratifica ed esecuzione del Protocollo concernente la creazione di scuole europee, firmato a Lussemburgo il 13 aprile 1962

ONOREVOLI SENATORI. — Il Protocollo sopra indicato ha per oggetto la estensione dello « Statuto della scuola europea » firmato a Lussemburgo il 12 aprile 1957 (ratificato con legge 3 gennaio 1960, n. 102, *Gazzetta Ufficiale* 8 marzo 1960, n. 58). Lo Statuto della scuola europea e il Regolamento per la licenza liceale europea vennero firmati a Lussemburgo, rispettivamente il 12 aprile e il 15 luglio 1957. Se ne prevede ora la estensione ad altre scuole che vengono a trovarsi in analoghe circostanze.

L'origine dello Statuto e del Regolamento è questa: non appena entrato in vigore (23 luglio 1952) il Trattato istitutivo della Comunità europea del carbone e dell'acciaio firmato a Parigi il 18 aprile 1951, cominciarono ad affluire a Lussemburgo le famiglie dei primi funzionari della CECA. Sorse allora il problema dell'istruzione dei loro figli, che provenivano da cinque Paesi diversi. Problema complesso perchè i ragazzi avevano già iniziato gli studi nei rispettivi Paesi e, come desideravano proseguirli normalmente, nella propria lingua, così contavano di potersi reinserire nell'ordinamento scolastico nazionale una volta terminata la missione del genitore. Mentre da un lato il numero esiguo degli alunni di ciascun Paese non consentiva l'istituzione di scuole speciali per ciascuna nazionalità rappresentata, dall'altro, l'affluenza contemporanea di allievi di 6 nazionalità fece sorgere l'occasione di creare rapporti nuovi e complementari tra ragazzi di origine diversa.

Fu quindi studiata una soluzione valevole per tutti, cioè l'istituzione di un sistema educativo basato sulle lingue nazionali e, con programmi armonizzati, integrato da insegnamenti comuni, e portante ad un diploma finale cui i 6 Paesi hanno riconosciuto piena validità legale.

Occorsero quattro anni di lavoro per dar vita a tale sistema; dall'aprile 1953, quando un comitato di funzionari appartenenti alle istituzioni della CECA fu incaricato di esaminare preliminarmente gli aspetti pedagogici, finanziari e giuridici della questione, fino al 12 aprile 1957, giorno in cui i Plenipotenziari dei 6 Paesi firmarono a Lussem-

burgo lo « Statuto della scuola europea » vale a dire lo strumento che regola tutte le questioni connesse all'organizzazione ed al funzionamento della scuola del Lussemburgo.

Una delle tappe più importanti fu la mozione che l'Assemblea comune adottò nella seduta del 15 maggio 1954. Tale mozione richiedeva « la estensione al ciclo secondario dell'insegnamento comune, onde permettere che si prosegua normalmente un insegnamento che, pur fondato sulle lingue, i metodi ed i principi in vigore in ciascuno dei Paesi della Comunità, ne provochi anche una felice sovrapposizione tale da favorire un largo spirito di collaborazione europea ».

La novità consiste appunto nel fatto che i giovani, pur seguendo lo studio della propria cultura nazionale, possono beneficiare dell'apporto congiunto delle diverse culture che insieme formano la civiltà europea. Arricchiti dalla conoscenza reciproca e dai valori delle diverse culture, essi diventano ogni giorno sempre più consapevoli della loro solidarietà.

Riuniti in corsi comuni, partecipando alle stesse forme di educazione complementari, gli allievi delle diverse nazionalità apprendono a conoscersi, a stimarsi, a vivere insieme. Pur coltivando la devozione alla loro Patria, essi apprendono a coltivare anche lo spirito di cooperazione per una Europa più unita.

È da sottolineare un punto importante: la scuola, nata per i figli dei funzionari della Comunità, è aperta, nei limiti delle materiali disponibilità di posti, a tutti gli allievi, di qualunque nazionalità. Di questo si sono avvalsi in larga misura i figli dei lavoratori italiani, emigrati in gran numero a Lussemburgo; così la scuola europea, lungi dal costituire un « servizio » a favore del ceto dei funzionari, è diventata un punto di incontro di giovani destinati a formare i quadri europei in ogni settore della cultura, della scienza, della tecnica, del lavoro.

E lo sviluppo della scuola si è verificato naturalmente. Ricordiamo infatti che il 25 marzo 1957 i Trattati di Roma hanno dato vita alle altre due Comunità europee: il Mer-

cato Comune (CEE) e l'Euratom (CEEA). Si è quindi riprodotto per gli « agenti comunitari » in servizio nella sede provvisoria della CEE e della CEEA (Bruxelles) e nelle varie sedi dei Centri comuni di ricerche atomiche fin qui istituiti (Ispra, in Italia; Mol, in Belgio; Karlsruhe nella Germania Federale; Bergen, nei Paesi Bassi), il problema di ordine pratico che nel 1952 si era presentato a Lussemburgo ai funzionari della propria Comunità, quello dell'istruzione dei loro figli.

Considerata la buona prova dell'esperimento iniziato nel 1953 a Lussemburgo, dove il motivo pratico è stato felicemente associato a quello ideale della formazione di una coscienza europeistica, è apparso opportuno estendere alle scuole della CEE e della CEEA la struttura già collaudata nella scuola della CECA. Con vantaggio anche per i gruppi dei nostri emigranti residenti nelle località previste.

I sei Governi hanno pertanto elaborato e firmato in data 13 aprile 1962 un « Protocollo » con il quale le norme che regolano il funzionamento della scuola del Lussemburgo, comprese quelle relative alla « Licenza liceale europea », vengono estese integralmente a tutte le altre scuole denominate « europee », istituite (o da istituirsi) dalle Comunità.

Lievissime differenze riguardano aspetti marginali e non strutturali. Esse comunque si riferiscono ai seguenti punti:

1) termini dell'esercizio finanziario: 1° luglio-30 giugno per la scuola di Lussemburgo; 1° gennaio-21 dicembre per le altre (articolo 6);

2) procedura per l'approvazione dei bilanci di previsione (articolo 7). Ciò in conseguenza del fatto che alla scuola del Lussemburgo provvedono per il 49 per cento la CECA e per il 51 per cento i sei Stati fondatori (Germania, Francia e Italia 11,705 per cento ciascuno; Belgio e Paesi Bassi 6,688 per cento ciascuno; Lussemburgo 2,509 per cento). Alle spese per le altre scuole, invece, provvede in massima parte la Comunità a favore della quale la scuola viene istituita (la CEE per la scuola di Bruxelles, e la CEEA per le scuole che funzionano presso i Centri di ricerche atomiche: Ispra, Mol, Karlsruhe e Bergen). L'unica spesa a carico diretto dei Governi dei 6 Paesi è costituita dal pagamento delle competenze metropolitane ai docenti inviati dalle rispettive Amministrazioni nazionali.

Il presente Protocollo non fa che porre a base delle altre scuole « europee » la regolamentazione già felicemente sperimentata per la scuola « europea » del Lussemburgo, anche per le future sorti della Comunità europea, a partire dalla sana educazione delle nuove generazioni. È quindi da sollecitare la ratifica da parte di questo ramo del Parlamento.

MONTINI, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo concernente la creazione di scuole europee, firmato a Lussemburgo il 13 aprile 1962.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 9 del Protocollo stesso.